

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Vista la legge 6 marzo 1987, n. 89, che attribuisce al Ministro della sanita' il potere di fissare i criteri tecnici per l'accertamento dei requisiti psicofisici minimi per ottenere la licenza di porto d'armi;

Visti i propri decreti in data 4 dicembre 1991, 16 marzo 1992 e 5 febbraio 1993, con i quali sono stati determinati in maniera indifferenziata i requisiti per il rilascio e il rinnovo di tale autorizzazione;

Considerato che la licenza di porto d'armi attiene all'esercizio di varie categorie di attivita' non omogenee tra loro e disciplinate da leggi diverse;

Ritenuta la conseguente necessita' di modulare i relativi requisiti di idoneita' in relazione ai diversi tipi di armi, ai diversi impieghi delle stesse ed al loro diverso grado di pericolosita';

Sentita la Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome nella seduta del 2 agosto 1994;

Sentito il Consiglio superiore di sanita';

Decreta:

Art. 1.

I requisiti psicofisici minimi per il rilascio ed il rinnovo dell'autorizzazione al porto di fucile per uso di caccia, previsto dalla legge 11 febbraio 1992, n. 157, ed al porto d'armi per l'esercizio dello sport del tiro al volo, previsto dalla legge 18 giugno 1969, n. 323, sono i seguenti:

visus complessivo non inferiore a 10/10;

acutezza visiva non inferiore a 8/10 per l'occhio che vede meglio, raggiungibile con lenti sferiche o cilindriche positive o negative di qualsiasi valore diottrico, l'adozione di lenti a contatto o lenti a contatto associate ad occhiali.

Per i monocoli (organici e funzionali) l'acutezza visiva deve essere di almeno 8/10, raggiungibile anche con correzione di lenti normali, lenti corneali o con l'uso di entrambe:

senso cromatico normale alle tavole di Ishihara;

soglia uditiva non superiore a 30 dB nell'orecchio migliore.

(Come soglia si intende il valore medio della soglia audiometrica

espressa in dB HL per via aerea alle frequenze di 500, 1.000, 2.000 Hz), o, in alternativa, percezione della voce di conversazione con fonemi combinati a non meno di 6 metri di distanza complessivamente. Tale requisito puo' essere raggiunto anche con l'utilizzo di protesi acustiche adeguate.

In caso di anacusia, l'idoneita' e' limitata all'esercizio della caccia in appostamento:

adeguata capacita' funzionale degli arti superiori e della colonna vertebrale raggiungibile, in caso di minorazioni, anche con l'adozione di idonei mezzi protesici od ortesici che consentano potenzialmente il maneggio sicuro dell'arma;

assenza di alterazioni neurologiche che possano interferire con lo stato di vigilanza e che abbiano ripercussioni invalidanti di carattere motorio (statico o dinamico);

assenza di disturbi mentali, di personalita' o comportamentali. In particolare non deve essere presente dipendenza da sostanze psicotrope, alcool, stupefacenti.

Art. 2.

I requisiti psicofisici minimi per il rilascio ed il rinnovo dell'autorizzazione al porto d'armi per difesa personale, di cui all'art. 42 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, sono i seguenti:

a) Requisiti visivi:

1) Soggetti con visione binoculare:

visus naturale: 5/10 per ciascun occhio;

visus corretto: 10/10 complessivi con non meno di 5/10 per l'occhio che vede meno;

correzione: e' ammessa correzione con lenti sferiche positive fino a 5 diottrie e negative fino a 8 diottrie; l'eventuale differenza fra i due occhi non deve essere superiore a 3 diottrie per l'ipermetropia e a 3 diottrie per la miopia.

Per correzione si intende la correzione totale.

Per quanto concerne la correzione dell'astigmatismo, non sono ammessi vizi di refrazione superiori alle 3 diottrie per l'astigmatismo miopico, alle 2 diottrie per l'astigmatismo ipermetropico e alle 4 diottrie per l'astigmatismo misto;

senso cromatico normale alle tavole di Ishihara.

2) Soggetti monocoli:

visus naturale minimo: 6/10;

visus corretto: 10/10;

senso cromatico normale alle tavole di Ishihara.

b) Requisiti uditivi:

soglia uditiva non superiore a 20 dB nell'orecchio migliore.

(Come soglia si intende il valore medio della soglia audiometrica espressa in dB HL per via aerea alle frequenze di 500, 1.000, 2.000 Hz). Comunque la soglia per ciascuna frequenza deve essere inferiore a 50 dB, o, in alternativa, percezione della voce di conversazione con fonemi combinati a non meno di 8 metri di distanza, con non meno di 2 metri con l'orecchio che sente meno, raggiungibile anche con l'utilizzo di protesi acustiche adeguate.

In caso di anacusia la soglia auditiva naturale non deve essere comunque inferiore a 60 dB: adeguata capacita' degli arti superiori e della colonna vertebrale raggiungibile, in caso di minorazioni, anche con l'adozione di idonei mezzi protesici od ortesici che consentano potenzialmente il maneggio sicuro dell'arma;

assenza di alterazioni neurologiche che possano interferire con lo stato di vigilanza e che abbiano ripercussioni invalidanti di carattere motorio (statico o dinamico).

L'idoneita' non puo' essere rilasciata ai soggetti che negli ultimi due anni hanno sofferto di crisi comiziali;

assenza di disturbi mentali, di personalita' o comportamentali. In particolare non deve essere presente dipendenza da sostanze psicotrope, alcool, stupefacenti.

Art. 3.

L'accertamento dei requisiti psico-fisici e' effettuato dagli uffici medico-legali e dai distretti sanitari delle unita' sanitarie locali o dalle strutture sanitarie militari o della Polizia di Stato o da singoli medici del ruolo professionale dei sanitari della Polizia di Stato o da medici militari in servizio permanente ed in attivita' di servizio.

Il richiedente, sottoponendosi agli accertamenti, e' tenuto a presentare un certificato anamnestico, da compilarsi secondo il modello di cui all'allegato 1, rilasciato dal medico di fiducia, di cui all'art. 25 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, di data non anteriore a tre mesi.

Il medico certificatore prescrivera' tutti gli ulteriori specifici accertamenti che riterra' necessari, da effettuarsi presso strutture sanitarie pubbliche.

Il definitivo giudizio, da compilarsi secondo il modello di cui all'allegato 2, viene comunicato all'interessato, e trasmesso entro cinque giorni, all'autorita' di pubblica sicurezza presso la quale e' stata inoltrata la domanda di autorizzazione.

Il giudizio di non idoneita' deve essere adeguatamente motivato.

Art. 4.

Avverso il giudizio negativo, l'interessato puo', nel termine di trenta giorni, proporre ricorso ad un collegio medico costituito presso l'unita' sanitaria locale competente, composto da almeno tre medici, di cui uno specialista in medicina legale e delle assicurazioni ed integrato di volta in volta da uno specialista nella patologia inerente al caso specifico. I medici devono essere pubblici dipendenti. L'esito del ricorso sara' comunicato entro cinque giorni all'interessato ed alla competente struttura di pubblica sicurezza.

Art. 5.

Il presente decreto verra' trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 14 settembre 1994

Il Ministro:

COSTA

Registrato alla Corte dei conti il 31 ottobre 1994

Registro n. 1 Sanita', foglio n. 301